

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 4 Maggio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Delfini Prof.. Francesco, Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI SANSÒ LUISA (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), STANZIONE VINCENZO (PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO), UZZI GENNARO WILLIAM (CONSIGLIERE) EX DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007)

Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 157, in data 9.2.2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha deliberato il proscioglimento, tra gli altri, dei deferiti signori Luisa Sansò (Consigliere), Vincenzo Stanzione (Presidente e amministratore delegato) e Gennaro William Uzzi (Consigliere), dirigenti della società Taranto Calcio S.r.l. dalla richiesta di applicazione della sanzione di cui all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo essi ricoperto, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della società le cariche sociali sopra indicate nell'ambito dell'organo amministrativo della medesima.

Sostiene il Procuratore Federale che la decisione impugnata sarebbe erronea per i seguenti motivi: in primo luogo perché i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la preclusione prevista dalla nuova formulazione della norma presupponga una specifica imputazione a ciascuno dei deferiti di atti di gestione etiologicamente connessi con il dissesto societario, mentre anche l'attuale formulazione della norma importerebbe un automatismo della sanzione in conseguenza del semplice *status* di amministratore nel biennio precedente al fallimento; in secondo luogo, ed in subordine, perché la "preclusione" andrebbe quantomeno comminata nei riguardi di coloro che hanno compiuto atti gestori in ragione della posizione di legale rappresentanza rivestita dall'organizzazione societaria, quali erano i deferiti; infine, in ulteriore subordine, il Procuratore

Federale, qualora questa Commissione ritenga che l'onere della prova del compimento di atti di *mala gestio* da parte dei deferiti faccia carico alla Procura, chiede che siano acquisiti dalla curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio Indagini, i documenti rilevanti ai fini della valutazione della condotta e delle singole individuali responsabilità gestorie in capo ai deferiti.

Il Procuratore Federale ha concluso, così, chiedendo l'integrale riforma della decisione appellata, dichiarando la Sansò, lo Stanzione e l'Uzzi "passibili della sanzione di cui all'art. 21 N.O.I.F. e, per l'effetto, commini la inibizione della durata di cinque anni per ciascuno dei deferiti – resistenti, con proposta di preclusione al Presidente Federale". In subordine, ha chiesto che sia comminata "la inibizione della durata di cinque anni a carico del dott. Vincenzo Stanzione e del dott. Gennaro William Uzzi, entrambi in epoche diverse Presidenti del Consiglio d'Amministrazione e muniti di Legale rappresentanza della Taranto Calcio S.r.l.". In ulteriore subordine ha chiesto che questa Corte "in applicazione dei suoi poteri officiosi, disponga l'acquisizione della curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio indagini, della documentazione rilevante ai fini della valutazione della condotta e delle responsabilità gestorie".

All'odierna udienza sono intervenuti l'avvocato Lener, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha confermate le argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, confermandone le conclusioni, nonché lo Stanzione, comparso personalmente, il quale ha ribadito gli argomenti difensivi già svolti innanzi alla Commissione Disciplinare, in merito all'insussistenza dello svolgimento da parte sua di alcun ruolo gestorio, essendosi interessato unicamente dell'attività sportiva ed essendo la gestione totalmente avocata dal dirigente Pieroni ed ha chiesto, quindi, la conferma del proscioglimento dagli addebiti contestati pronunciato dalla Commissione Disciplinare nell'appellata decisione.

La questione all'esame della Corte concerne il gravame della Procura Federale avverso la decisione, adottata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e pubblicata nel Com. Uff. n. 157 del 9.2.2007, di proscioglimento degli ex dirigenti della Taranto Calcio S.r.l. signori Luisa Sansò, Vincenzo Stanzione e Gennaro William Uzzi nel procedimento per l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'art. 21 N.O.I.F., avendo ricoperto la qualità di "amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16".

Già nella decisione n. 50/C, emessa nei confronti di dirigenti della Como Calcio per analoga fattispecie e sempre su appello della Procura Federale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che *"malgrado le difformi ed imprecise locuzioni utilizzate, la sanzione in questione debba qualificarsi, per l'ipotesi, qui in discussione, di soggetti che siano stati amministratori di società cui sia stata revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, come inibizione, non foss'altro per il regime di tipicità delle sanzioni, emergente, quanto alle persone fisiche, dall'art. 14 C.G.S., che fissa altresì la durata massima della inibizione in anni cinque (comma 2). Quanto alla ricostruzione del precetto recato dalla norma invocata (art. 21 N.O.I.F.), ritiene questa Commissione che sia errata la tesi, accolta dalla Commissione Disciplinare, circa la natura innovativa della nuova formulazione dell'art. 21, che richiederebbe, a differenza che nella sua originaria formulazione, la prova, a carico dell'accusa, di specifici comportamenti di mala gestio commessi dagli incolpati e causalmente efficienti o concorrenti nella produzione del dissesto societario. Le modifiche regolamentari che hanno inciso sull'art. 21 N.O.I.F."* non consentono *"di apprezzare significative innovazioni nel senso del passaggio da un regime di automatismo di applicazione della sanzione ad un regime di necessaria cognizione piena dell'efficienza causale di condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite, con onere della prova a carico della Procura. Ritiene questa commissione sia l'originario che l'attuale testo dell'art. 21 N.O.I.F. non importi un automatismo tra la carica di amministratore della società fallita al momento del dissesto o nel biennio precedente e la sanzione della inibizione qui in esame, ma richieda che il giudicante accerti, per irrogare la sanzione, che i deferiti si siano trovati non solo ad aver formalmente rivestito le predette cariche societarie, ma altresì in una situazione di potenziale effettiva incidenza sulla gestione societaria e dunque in una posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto"*.

In sostanza, questa Corte ha ritenuto che:

- l'art. 21 N.O.I.F. non prevede alcun collegamento causale tra attività gestoria da parte dei dirigenti che, da ultimi in ordine di tempo hanno amministrato una società, e dissesto economico della medesima poi revocata dall'affiliazione, ai fini dell'irrogazione della sanzione inibitoria ivi prevista;

- d'altro canto, occorre quantomeno che sia stata raggiunta la prova che i soggetti deferiti a siffatto titolo abbiano svolto, in concreto, l'attività dirigenziale e che la carica sociale ricoperta non abbia avuto un contenuto meramente figurativo.

Questa interpretazione trova, infatti, pieno riscontro nella formulazione del comma 1 dell'art. 21 N.O.I.F., il quale stabilisce che siano qualificati “<<dirigenti>> delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata”, propriamente a sottolinearne il ruolo “comunque” attivo nell'attività gestionale, sia pure intesa in senso lato, ed è di questo ruolo che la Procura attrice, in simili fattispecie, deve dare prova, ai fini di validamente sostenere il deferimento e chiedere l'applicazione della sanzione regolamentare.

Osserva questa Corte che, nella fattispecie dedotta a giudizio d'appello, la prova di un ruolo attivo nella gestione della Taranto Calcio S.r.l. da parte dello Stanzone e dell'Uzzi emerge quantomeno dai seguenti atti:

- verbale del Consiglio d'amministrazione del 26.8.2002, dal quale risulta che i signori Uzzi e Stanzone, presenti il primo nella qualità di Presidente e il secondo nella qualità di Consigliere, hanno deliberato all'unanimità che “al fine di consentire una snellezza operativa, nei confronti degli Istituti Bancari, il C.D.A. autorizza il Presidente e l'Amministratore delegato, con firme congiunte, ad operare sui conti correnti bancari già esistenti ed eventualmente ad accendere nuovi conti correnti bancari in uno alla possibilità di richiedere affidamenti per c/to della società del Taranto Calcio S.r.l.”;

- verbale – sottoscritto dall'Uzzi e dallo Stanzone e inviato alla Co.Vi.So.C. con nota del 21.1.2003 - di approvazione del bilancio della Taranto Calcio S.r.l. al 30.6.2002.

I documenti elencati non solamente qualificano i nominati amministratori quali “dirigenti” nel senso indicato dal comma 1 dell'art. 21 N.O.I.F., ma smentiscono *per tabulas* l'argomentazione difensiva dello Stanzone, sottoposta a questa Corte in occasione del dibattimento, circa una sua completa estraneità da attività gestionali e circa un suo coinvolgimento limitato alla mera “attività sportiva” svolta dalla Taranto Calcio.

Non essendo stata, invece, raggiunta la prova anche di un'attività che abbia in qualche misura contribuito alla formazione del dissesto societario, la Corte – non ritenendola acquisibile dalla curatela avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio indagini, iniziativa questa che la stessa Procura ha implicitamente considerata frustranea, perché diversamente opinando vi avrebbe proceduto autonomamente – considera congrua l'irrogazione ai nominati William Gennaro Uzzi e Vincenzo Stanzone dell'inibizione per anni cinque, senza peraltro dar corso alla proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. prevista per le infrazioni di particolare gravità dall'art. 14, comma 2, C.G.S..

La Corte deve, invece, confermare il proscioglimento pronunciato dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C nei confronti di Luisa Sansò, nei confronti della quale non è stata conseguita la prova di un'effettiva, concreta, ingerenza nella gestione societaria della Taranto Calcio S.r.l..

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento, del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell'inibizione per anni 5 a carico dei signori Uzzi Gennaro William e Stanzone Vincenzo. Conferma nel resto.

2. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI D'ALMA MASSIMO (AMMINISTRATORE UNICO), DALL'OGlio ALEARDO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) CELLAI MAURIZIO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) PREZIOSI MATTEO

(CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) ALBERTI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) GAGLIANI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MAGGIORELLI FRANCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), SIRONI MARCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), TROMBETTA GIOVANNI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA COMO CALCIO S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007)

Con il provvedimento (carte 292- 295) oggetto di reclamo del Procuratore federale in data 16 febbraio 2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha deliberato il proscioglimento dei deferiti dalla richiesta di applicazione della sanzione di cui all'articolo 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. avendo essi ricoperto, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della società Calcio Como S.p.A., le cariche sociali sopra indicate nell'ambito dell'organo amministrativo della medesima.

Sostiene il Procuratore federale che la decisione impugnata sarebbe erronea per i seguenti motivi: in primo luogo perché i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la preclusione prevista dalla nuova formulazione della norma presupponga una specifica imputazione a ciascuno dei deferiti di atti di gestione eziologicamente connessi con il dissesto societario, mentre anche l'attuale formulazione della norma importerebbe un automatismo della sanzione in conseguenza del semplice *status* di amministratore nel biennio precedente al fallimento; in secondo luogo, ed in subordine, perché la "preclusione" andrebbe quantomeno comminata nei riguardi di coloro che hanno compiuto atti gestori in ragione della posizione di legale rappresentanza rivestita dall'organizzazione societaria e cioè i signori Massimo Alberti, Maurizio Cellai, Alearo Dall'Oglio, Massimo D'Alma e Giovanni Trombetta; infine, in ulteriore subordine, il Procuratore, qualora questa Commissione ritenga che l'onere della prova del compimento di atti di *mala gestio* da parte dei deferiti faccia carico alla Procura, chiede che siano acquisiti dalla Curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio indagini, i documenti rilevanti ai fini della valutazione della condotta e delle singole individuali responsabilità gestorie in capo ai deferiti.

Il Procuratore federale conclude dunque chiedendo in via principale, in integrale riforma della decisione appellata, che tutti i deferiti siano dichiarati passibili della sanzione di cui all'articolo 21 N.O.I.F. e, per l'effetto, sia loro comminata la inibizione della durata di anni cinque, con proposta di preclusione al Presidente federale; in via subordinata, che sia comminata la inibizione della durata di anni cinque a carico dei signori Massimo Alberti, Maurizio Cellai, Alearo Dall'Oglio, Massimo D'Alma e Giovanni Trombetta; in via ulteriormente subordinata, che sia disposta l'acquisizione dalla Curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio Indagini, della documentazione rilevante ai fini della valutazione della condotta e delle responsabilità gestorie in capo ai deferiti.

Preliminarmente va chiarito che, malgrado le difformi ed imprecise locuzioni utilizzate, la sanzione in questione debba qualificarsi, per l'ipotesi, qui in discussione, di soggetti che siano stati amministratori di società cui sia stata revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, come inibizione, non foss'altro per il regime di tipicità delle sanzioni emergente, quanto alle persone fisiche, dall'art. 14 C.G.S., che fissa altresì la durata massima della inibizione in anni cinque (co. 2).

Quanto alla ricostruzione del precetto recato dalla norma invocata (art. 21 N.O.I.F.), ritiene questa Commissione che sia errata la tesi, accolta dalla Commissione disciplinare, circa la natura innovativa della nuova formulazione dell'art. 21, che richiederebbe, a differenza che nella sua originaria formulazione, la prova, a carico dell'accusa, di specifici comportamenti di *mala gestio* commessi dagli incolpati e causalmente efficienti o concorrenti nella produzione del dissesto societario.

Le modifiche regolamentari che hanno inciso sull'art. 21 N.O.I.F., come documentate da carte 116 ss., non consentono infatti di apprezzare significative innovazioni nel senso del passaggio

da un regime di automatismo di applicazione della sanzione ad un regime di necessaria cognizione piena dell'efficienza causale di condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite, con onere della prova a carico della Procura.

Ritiene questa commissione sia l'originario che l'attuale testo dell'articolo 21 N.O.I.F. non importi un automatismo tra la carica di amministratore della società fallita al momento del dissesto o nel biennio precedente e la sanzione della inibizione qui in esame, ma richieda che il giudicante accerti, per irrogare la sanzione, che i deferiti si siano trovati non solo ad aver formalmente rivestito le predette cariche societarie, ma altresì in una situazione di potenziale effettiva incidenza sulla gestione societaria e dunque in una posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto.

Nel caso in esame tale situazione risulta potersi escludere solo quanto ai signori Giovanni Trombetta, Marco Sironi e Massimo Gagliani, per i quali dunque, pur con motivazione non completamente condivisibile, la decisione di proscioglimento può essere confermata. I predetti deferiti hanno fatto parte del consiglio di amministrazione per un breve lasso di tempo (circa otto mesi, dal 30 ottobre 2003 al 21 giugno 2004), partecipando alle due sole riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate in tale periodo e cioè: quella di insediamento, del 30 ottobre 2003, e quella del 3 maggio 2004 nella quale essi, con altri Consiglieri, chiesero ed ottennero la convocazione dell'assemblea degli azionisti per ogni decisione in merito alla gestione della società a fronte della situazione patrimoniale economica e finanziaria esposta dal Presidente, che evidenziava una perdita di esercizio di oltre €2 milioni. Da ultimo, va aggiunto che nel breve lasso di tempo in cui i predetti deferiti furono membri del Consiglio di Amministrazione, essi non poterono verificare il bilancio relativo all'esercizio 2003/2004, essendosi dimessi prima della conclusione dell'esercizio medesimo, né contribuirono alla confezione o controllo di quello precedente, già approvato al momento del loro insediamento.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento, del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell'inibizione per anni 5 a carico dei signori Alberti Massimo, Cellai Maurizio, Dall'Oglio Alejandro, D'Alma Massimo, Preziosi Matteo, Maggiorelli Franco. Conferma nel resto.

3. RECLAMO POL. CIVITELLA D'AGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRILLO FEDERICO FINO AL 31.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell'1.3.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 57 del 26.1.2007 accertava, sulla scorta degli atti di gara, che l'arbitro dell'incontro tra la Polisportiva Civitella D'Agliano e la U.S. Vitorchiano disputatasi il 24.1.2007 era stato violentemente colpito alla schiena da una ginocchiata infertagli dal calciatore Brillo Federico tanto da non essere in condizioni di proseguire nella conduzione della gara che veniva sospesa e pertanto comminava al Brillo la squalifica fino al 31.11.2011.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, nel respingere il reclamo della Polisportiva Civitella D'Agliano nella parte relativa alla sanzione inflitta al Brillo, precisava che, in base sia al referto dell'arbitro sia alle dichiarazioni da lui rese in sede di supplemento, non sussisteva alcun dubbio sull'atto di violenza (ginocchiata all'altezza dei reni) commesso dal giocatore Brillo ai danni dell'arbitro e considerava congrua la sanzione comminata al calciatore dal Giudice Sportivo.

Con il ricorso a questa Commissione di Appello Federale, la Polisportiva Civitella D'Agliano deduce che la decisione qui impugnata sarebbe affetta da vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ma, nell'illustrare la sua censura, prospetta ragioni di perplessità sulla imparzialità dell'arbitro, sulla veridicità delle dichiarazioni di costui contenute nel referto e nel successivo supplemento di rapporto, nonché sulla mancata valutazione degli accertamenti

demandati con esposto dell'attuale ricorrente all'Ufficio Indagini sulla fondatezza delle dichiarazioni rese dall'arbitro.

Come risulta dal contenuto dell'impugnazione qui sopra esposto nei suoi aspetti essenziali, la ricorrente in sostanza non lamenta una omessa motivazione bensì fa valere un suo complesso punto di vista sul materiale probatorio di cui si è legittimamente avvalsa la Commissione Disciplinare e propone, quindi, alla Commissione di Appello Federale un giudizio di merito in terza istanza che non è ammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Civitella D'Agliano di Civitella D'Agliano (Viterbo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO A.I.C.S. POSEIDON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVLES LUSTRA/A.I.C.S. POSEIDON DEL 23.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 15.3.2007)

Con il provvedimento oggetto di reclamo la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, in accoglimento della reclamo della società Avles Lustra, infliggeva alla società A.I.C.S. Poseidon, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara disputata il 23.11.2006: ciò decideva, nel merito, ritenendo che alcuni calciatori che avevano preso parte, per la A.I.C.S. Poseidon, alla gara in questione, si trovavano in posizione irregolare in quanto tesserati per altre società, e che l'assistente di parte Carlo De Marco fosse anch'egli in posizione irregolare allorché aveva partecipato alla gara, essendo stato tesserato a favore della società A.I.C.S. Poseidon solo dal 19.1.2007, e cioè da data successiva al giorno di disputa della gara medesima.

Ricorre la società A.I.C.S. Poseidon sostenendo di aver appreso solo dalla lettura del Com. Uff. della proposizione del reclamo da parte della Avles Lustra e sostiene che tale reclamo non è mai stato notificato ad essa A.I.C.S. Poseidon all'indirizzo indicato nell'affiliazione della società: lamenta dunque la violazione degli art. 29 commi 5 e 9 e 42, comma 1 C.G.S..

Il ricorso della A.I.C.S. Poseidon è fondato.

Ed invero, risulta dagli atti che l'indirizzo al quale la Avles Lustra ha inviato, con lettera raccomandata, il proprio reclamo, non è quello ufficiale della A.I.C.S. Poseidon: come emerge da carte 32 ss. la lettera raccomandata della originaria reclamante fu inviata alla A.I.C.S. Poseidon "*c/o Voza Eustachio, via Licinella 2 Paestum 84063 Capaccio (SA)*", mentre l'indirizzo della società, come risultante dalla domanda di affiliazione e mai mutato è quello di "*via tenente colonnello Antonio Orlando, Capaccio Scalo*" *c/o Raffaele Fasolino*.

Sussiste dunque un difetto di regolare costituzione del contraddittorio ed il reclamo in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tale motivo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.I.C.S. Poseidon di Capaccio (Salerno), annulla la delibera impugnata per inammissibilità del reclamo proposto dalla società Avles Lustra alla Commissione Disciplinare e, per l'effetto, ripristina il risultato di 2 – 1 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO A.S.D. CASTELL'AZZARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPELLI FEDERICO FINO AL 15.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2007)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 10.5.2007 l'esame del reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Castell'Azzara di Castell'Azzara (Grosseto).

6. RECLAMO SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 4 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA PISA/MONZA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007)

Ritenuto che il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 227/C del 10.4.2007 ha comminato al signor Pietro Braglia, allenatore del Pisa Calcio, la squalifica di quattro gare effettive, “per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara” del Campionato di Serie C/1, Girone A, Pisa/Monza, svoltasi in data 7.4.2007, nonché in quanto “dopo l’espulsione non rientrava negli spogliatoi, ma sostando sulla scalinata d’ingresso agli stessi impartiva indicazioni tecniche ai propri calciatori”;

- che la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 237/C, in data 20.4.2007, ha respinto il ricorso proposto dal Braglia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo ed ha confermata la sanzione comminata in prime cure, tenendo conto della relazione del collaboratore dell’Ufficio indagini in merito alla permanenza sulle scalinate degli spogliatoi ed alla condotta tenuta del tesserato dopo l’espulsione;

- che avverso siffatta decisione l’interessato ha proposto appello innanzi a questa Commissione, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni già sottoposte alla Commissione Disciplinare e consistenti in:

- assenza di reiterazione del comportamento antidoveroso;
- insussistenza (e, comunque, levità) disciplinare della condotta successiva all’espulsione;
- omessa considerazione, in motivazione, del sincero pentimento del tesserato, esternato direttamente nei confronti del Direttore di gara non appena terminato l’incontro, riportato a referto;
- abnormità della sanzione rispetto a casi simili;

ed ha concluso chiedendo a questa Commissione la riduzione della squalifica da quattro a due giornate, ovvero nella misura del presofferto (cioè tre giornate all’atto della riunione della Commissione), anche con l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di una giornata di squalifica;

- che all’odierna riunione della Commissione d’Appello Federale è comparso l’avvocato Martini, delegato dall’avvocato Grassoni patrono dell’appellante, il quale ha confermato i motivi di gravame ed ha ribadito la necessità di attribuire rilievo al tempestivo pentimento del Braglia circa la condotta offensiva tenuta nei confronti dell’arbitro ed alla proporzionalità che deve esservi tra illecito e sanzione in rapporto a quanto avvenute in analoghe circostanze;

- considerato che, effettivamente, dalla lettura del referto arbitrale si evince che le frasi irrispettose ed offensive nei confronti dell’arbitro sono state profferite dal Braglia in un unico contesto e, dunque, sono da sanzionare quale unica condotta, alla quale s’è aggiunta quella antisportiva consistente nel mancato immediato rientro negli spogliatoi dopo l’espulsione (sia pure nei termini descritti in fatto, e cioè consistente nell’aver comunque lasciato il terreno di gioco, per sostare sulla scala di ingresso agli spogliatoi per un prolungato lasso temporale durante il quale ha impartito istruzioni ai giocatori della squadra da lui allenata, sia pure in una sola occasione, come chiaramente riportato nella relazione del collaboratore dell’Ufficio indagini presente *in loco*);

- che le violazioni regolamentari perpetrate dal Braglia nell’occasione sono, dunque, da considerare sanzionabili in misura più lieve di quella stabilita dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e – pertanto – da contenere nelle tre giornate di squalifica presofferte all’atto della riunione della Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Braglia Piero, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate di gara e dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Delfini Prof.. Francesco, Patierno Dr. Antonio, Cherubini Dr. Giorgio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

7. **RECLAMO S.C. MARSALA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA SOCIETA’; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 AL CALCIATORE SCAVONE FABIO: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 AL CALCIATORE CASANO ANDREA; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 AI CALCIATORI ILARIO MIRKO E CIALONA IGNAZIO DANILO; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 AL CALCIATORE MARINO FRANCESCO SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 dell’1.3.2007)
8. **RECLAMO SIG. CIALONA FRANCESCO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE CIALONA IGNAZIO DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007)
9. **RECLAMO SIG. ILARIO ANTONIO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE ILARIO MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007)
10. **RECLAMO SIGG. CASANO SALVATORE E CRAPAROTTA GRAZIA ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE CASANO ANDREA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 E MESI 6, SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Adelskam – Marsala, disputato in data 28.1.2007 e valevole per il Campionato Allievi Regionali organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, il Giudice Sportivo presso il citato Comitato Regionale, stante la grave condotta tenuta da alcuni atleti tesserati per la società Marsala e riconosciuta la responsabilità oggettiva di quest’ultima, infliggeva le seguenti sanzioni: la penalizzazione di punti 3 in classifica e l’ammenda di €500,00 alla società Marsala A.S.D.; la squalifica per anni cinque al calciatore Fabio Scalone; la squalifica per anni tre e mesi sei al calciatore Andrea Casano; la squalifica per anni tre ai calciatori Mirko Ilario, Giacomo Montepiano e Ignazio Danilo Cialona; la squalifica per anni due al calciatore Francesco Marino.

La società Marsala impugnava la descritta decisione in ordine alle sanzioni inflitte a carico della stessa società e dei propri tesserati. Proponeva, altresì, separato appello il calciatore Giacomo Montepiano.

Il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Sicilia, letti gli atti depositati e sentiti sia la società, che ne aveva fatta espressa richiesta nel proprio ricorso, che l’arbitro della gara, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che i soggetti descritti come gli autori

dell'aggressione all'arbitro erano quelli indicati dal medesimo direttore di gara, che li aveva riconosciuti e identificati al termine dell'incontro, e che la società è chiamata a rispondere, oggettivamente, della condotta dei suoi tesserati, rigettava l'appello della società Marsala. Lo stesso Giudice accoglieva, invece, il ricorso dell'atleta Giacomo Montepiano annullando la squalifica inflitta allo stesso in prima istanza.

Avverso tale decisione hanno proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Marsala A.S.D., Francesco Cialona quale esercente la potestà su Ignazio Danilo Cialona, Antonio Ilario quale esercente la potestà su Mirko Ilario, nonché Salvatore Casano e Grazia Craparotta quali esercenti la potestà su Andrea Casano, i quali, in sintesi, lamentano l'omessa motivazione sulle sanzioni irrogate da parte del Giudice di secondo grado e, pertanto, chiedono che, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., questa Commissione valuti il merito della questione sottoposta alla sua attenzione e che, all'esito, la decisione impugnata venga riformata.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 4.5.2007, sono presenti gli avv.ti Giacalone e Di Pasquale nell'interesse dell'atleta Mirko Ilario, l'avv. Lombardi nell'interesse dell'atleta Andrea Casano e l'avv. Ferro nell'interesse dell'atleta Ignazio Danilo Cialona. I delegati si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nei propri reclami.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere disposta la riunione dei procedimenti introdotti dagli atleti dalla società Marsala A.S.D. a quello instaurato da quest'ultima per evidenti motivi di connessione, trattandosi di impugnazioni proposti avverso la medesima decisione.

In ordine all'eccezione di omessa motivazione sulla gradualità della pena inflitta ai reclamanti, questa Commissione ritiene che la stessa sia fondata e, pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., valuterà e deciderà nel merito il presente procedimento riunito.

Come detto i reclamanti lamentano la mancata valutazione delle condotte ai fini della gradualità delle sanzioni.

A tal riguardo si rileva come l'estrema gravità dei fatti che emergono dalla dettagliata descrizione resa dal direttore di gara nel proprio referto, e confermata dallo stesso dinanzi al Giudice di secondo grado, nonché l'omissivo comportamento dei dirigenti della società che hanno permesso ai propri tesserati di insultare e percuotere l'arbitro, impongono la conferma delle sanzioni irrogate alla società Marsala A.S.D.

Non sono condivisibili nemmeno le doglianze degli atleti, dirette a contestare la veridicità dei referti arbitrali con dichiarazioni di soggetti presenti al momento dei fatti in questione. Sul punto è noto come principio fondamentale dell'ordinamento calcistico sia quello dettato dall'art. 31, comma 1, C.G.S., che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, peraltro, giustifica, indubbiamente, l'adozione di sanzioni a carico degli atleti stessi.

Vi è piuttosto da rilevare che le sanzioni poste a carico dei calciatori sono, effettivamente, eccessive rispetto ai principi ordinariamente seguiti da questa Commissione per fatti di identica natura.

In virtù di detti principi si ritiene, pertanto, di ridurre le squalifiche irrogate agli atleti fissandole come dal dispositivo che segue.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dalla F.C. Marsala A.S.D. di Marsala (Trapani); dal signor Cialona Francesco esercente la patria potestà sul calciatore Cialona Ignazio; dal signor Ilario Antonio esercente la patria potestà sul calciatore Ilario Mirko e dai signori Casano Salvatore e Craparotta Grazia esercenti la patria potestà sul calciatore Casano Andrea, in parziale accoglimento:

- riduce ad anni 4 la squalifica inflitta al calciatore Scavone Fabio;
- riduce ad anni 3 la squalifica inflitta al calciatore Casano Andrea;
- riduce ad anni 2 e mesi 6 la squalifica inflitta ai calciatori Ilario Mirko e Cialona Ignazio Danilo.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

11. RECLAMO F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE SINO AL 31.12.2007 E DELL'AMMENDA DI €5.000,00
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 2.3.2007)

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale con la decisione di cui in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società F.C.Genzano contro la pronuncia del Giudice Sportivo, in merito ai fatti verificatisi nel corso della gara disputata il 28.1.2007 tra la ricorrente società e S.Felice A.C. Normanna, durante la quale un sostenitore della squadra ospitante aveva lanciato un tamburo all'indirizzo di uno degli assistenti dell'arbitro provocando allo stesso gravi danni fisici, confermava la squalifica del campo, con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 31.12.2007, riduceva l'ammenda irrogata da €15.000,00 ad €5000,00 e annullava la penalizzazione di tre punti in classifica.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la società F.C. Sporting Genzano.

La società ricorrente lamenta la eccessività della squalifica del campo fino al 31.12.2007 per non avere la Commissione Disciplinare di molteplici circostanze attenuanti e in particolare: a) della fattiva collaborazione prestata dai dirigenti e dall'allenatore dello Sporting Genzano; b) il comportamento corretto e civile della maggioranza del pubblico che stigmatizzava il gesto dell'autore del lancio del tamburo; c) numerose imprecisioni contenute nei rapporti di gara; d) la fattiva opera di prevenzione svolta dalla società, con la richiesta e la predisposizione di un adeguato servizio di ordine pubblico; e) l'assenza di precedenti in capo alla società; f) la ferma reazione e condanna dei fatti da parte della società e della Amministrazione Comunale; g) la diversa valutazione da parte della Giustizia Sportiva di precedenti specifici.

Il ricorso così come proposto è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate innanzi a questa Commissione Federale per violazione e falsa applicazione delle norme federali, espressamente richiamate, nonché per omessa o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Nel caso in esame in esame la società ricorrente lamenta sostanzialmente la omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata in merito alla determinazione delle sanzioni richiamando pedissequamente in questa sede tutte quelle circostanze già sottoposte al vaglio del giudice a quo. Orbene si tratta di un evidente tentativo di riproporre surrettiziamente innanzi alla C.A.F. circostanze di fatto e apprezzamenti di merito che con esaustiva motivazione sono state compiutamente valutate dal giudice di secondo grado.

Infatti la Commissione Disciplinare ha analiticamente elencato tutte le circostanze addotte dalla società reclamante per lamentare la eccessività delle sanzioni irrogate dal primo giudice valutandole in tutti i loro aspetti con apprezzamento di fatto del tutto immune dai vizi denunciati.

Pertanto non rientrando nei compiti della C.A.F. una diversa e più favorevole valutazione dei fatti già oggetto di due pregressi gradi di giudizio il ricorso conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12. RECLAMO SPORTSUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SULMONA/SPORTSUBEQUANA DEL 25.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo con la decisione di cui in epigrafe accoglieva il reclamo proposto dalla società Vis Sulmona contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Vis Sulmona-Sports Subequana disputata il 25.3.2007, per errore tecnico dell'arbitro, il quale malgrado la riserva scritta della società ospite aveva accertato la irregolarità delle bandierine di calcio d'angolo soltanto al termine della gara e per l'effetto ripristinava il risultato acquisito sul campo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la società A.S.D. Sports Subequana.

La ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto irrilevante, sul piano della regolarità della gara, la non conformità al regolamento di due delle quattro bandierine di calcio d'angolo, nonostante la riserva scritta presentata dalla società ospite prima della gara.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

Invero ai sensi dell'art.64 comma 2 delle N.O.I.F. l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità, propria dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio.

Alla stregua di tale disposizione che, è bene precisare, non ipotizza una fattispecie normativa tipica, rimane comunque nella discrezionalità del direttore di gara l'apprezzamento concreto della effettiva incidenza dei fatti o delle situazioni che, nella sua piena indipendenza di giudizio, possono essere considerati potenzialmente lesivi della incolumità propria, degli assistenti e dei calciatori.

Correttamente dunque la Commissione Disciplinare, in ossequio a tale principio, ha ritenuto la irrilevanza nella fattispecie dell'eventuale errore tecnico dell'arbitro per non avere accertato prima della gara la irregolarità delle bandierine, dal momento che questi ha precisato che la lieve difformità di due bandierine del calcio d'angolo non costituiva alcun rischio per la incolumità dei calciatori e che la circostanza non aveva avuto in ogni caso alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara.

Il ricorso pertanto va respinto col conseguente incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sports Subequana di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

13. **RECLAMO C.C.S. CALCIO SANT'ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SANT'ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007)

La C.A.F., in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla C.C.S. Calcio Sant'Elia di Reggio Calabria, ha emesso la seguente ordinanza:

- ritenuto che dagli atti ufficiali non è possibile accertare se il calciatore Barreca Vincenzo abbia partecipato all'intera gara disputatasi il 10.3.2007 tra il Calcio Sant'Elia e la Reggio Sud 204, ritenutane la necessità, trasmette gli atti all'Ufficio Indagini F.I.G.C. per accertamenti sulla suddetta circostanza e sospende il presente procedimento

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 5 Maggio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete